



CONGEDO STRAORDINARIO

Il **congedo straordinario** è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A CHI SPETTA

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

- coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente o del convivente di fatto;
- figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel
 caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto,
 entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti
 o affetti da patologie invalidanti.

La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.

Non possono richiedere il congedo straordinario:

- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio:
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

DECORRENZA

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto "raddoppio".

REQUISITI

- Situazione di handicap grave accertata ai sensi dell'art. 3, cc.1 e 3 L. 104/92 dalle commissioni mediche;
- Rapporto di lavoro dipendente con obbligo di non prestare attività lavorativa per tutto il periodo di fruizione;
- Convivenza;
- Assenza di ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati del portatore di handicap.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA

- Mandato/privacy/adesione AISOP
- Documento di identità e tessera sanitaria del richiedente
- Documento e tessera sanitaria del disabile
- Stato civile del richiedente e del disabile con data (se coniugati, anche la tessera sanitaria del coniuge)
- Residenza del richiedente e del disabile (se diverso dal documento di identità)
- Rapporto di parentela tra disabile e richiedente
- Verbale/Sentenza di riconoscimento della L.104
- Busta Paga del Richiedente
- Modello di assunzione di Responsabilità
- Periodo da Richiedere